

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 379 - 28292/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI CANDIOLO - VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Candiolo:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 089-30562 del 25/07/1989, successivamente modificato con due Varianti strutturali approvate dalla Regione Piemonte con Deliberazioni G.R. n. 66-1523 del 12/11/1990 e n. 005-03971 del 24/09/2001 e con il Piano Particolareggiato relativo all'area "AC4", approvato con Deliberazione G.R. n. 10-9528 del 02/09/2008;
- ha approvato cinque Varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ha approvato, con la deliberazione del C.C. n. 1 del 12/2/2014, la Variante strutturale n. 3 al P.R.G.C., ai sensi della L.R. 1/2007, divenuta efficace con la pubblicazione per estratto sul B.U.R. n. 10 del 06/03/2014;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 28 del 28/07/2015, il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 25/08/2015 (pervenuto il 28/08/2015), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal settimo comma del citato art. 17;
(Prat. n. VP/026/2015);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 2.781 abitanti al 1971, 3.391 al 1981, 4.417 al 1991, 5.113 al 2001 e 5.566 al 2011, dati che registrano un trend demografico in crescita costante nell'ultimo trentennio;
 - superficie territoriale: 1.185 ettari di pianura. La conformazione fisico - morfologica evidenzia la presenza di 1.184 ettari con pendenze inferiori al 5%, di 1 ettaro con pendenze tra 5% e 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 375 ettari appartengono alla I^ classe e 302 alla II^ classe. E' altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 120 ettari;
 - è compreso nella Zona 3 "AMT Sud" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Lgee 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
-

- è compreso nell'Ambito 3 di approfondimento sovra comunale "AMT Area Metropolitana Tortinese - S.E.", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- è individuato dal PTC2 come centro storico di "tipo D (di interesse provinciale)";
- sistema produttivo: non appartiene ad alcun ambito produttivo;
- fa parte, insieme ad altri 22 comuni, del "Patto Territoriale Torino Sud" promosso dalla Città di Moncalieri;
- infrastrutture per la mobilità:
 - è servito dalla linea ferroviaria Torino - Pinerolo, di cui ne è previsto il raddoppio, ed è presente una stazione;
 - è attraversato dalla S.R. 23 (ex S.S. 23 del colle di Sestriere), dalla S.P. 140 del Sestriere, dalla S.P. 142 di Piobesi;
- assetto idrogeologico del territorio: è lambito a sud, lungo il confine con il Comune di None, dal Torrente Chisola, rispetto al quale, il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, individua aree in fascia A, B e C, per una superficie complessiva di 117 ettari;
- tutela ambientale: è interessato dal Parco Naturale di Stupinigi, per una superficie di 537 ettari;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28 del 28/07/2015 di adozione della Variante, finalizzate all'adeguamento del P.R.G.C. alla disciplina regionale sul commercio, nonché per ottemperare alla sentenza TAR Piemonte n. 01072/2013 del 10/01/2013, in relazione alla carenza di motivazioni per il riconoscimento di Localizzazioni L2, prevista con deliberazione C.C. n. 34 del 27/11/2012;

vista la deliberazione del C.C. n. 3 del 30/03/2014 relativa all'approvazione dei criteri di urbanistica commerciale, ai sensi della disciplina regionale vigente, con particolare riferimento ai contenuti della D.C.R. n. 191-43016 del 20/11/2012;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione citata, prevede modifiche normative e cartografiche riferite esclusivamente al recepimento degli indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa e per i pubblici esercizi, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e sulla base delle disposizioni stabilite dall'Allegato A della

D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 così come da ultimo modificata con D.C.R. n. 191-43016 in data 20.11.2012;

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, la compatibilità delle citate modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica;

verificato che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 28/2015 di adozione della Variante: " ... *contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";

evidenziato che ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, nella deliberazione C.C. n. 28 del 28/07/2015 di adozione della Variante al P.R.G.C. ai fini dell'assolvimento della verifica di assoggettabilità alla VAS, l'Organo Tecnico Comunale, in qualità di autorità competente e soggetto procedente, dichiara che gli esiti della stessa procedura saranno recepiti nel Progetto definitivo della Variante in oggetto;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i." ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 13;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 11 ottobre 2015;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 28/09/2015;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

Richiamato il decreto n. 1-118/2015 del 9.01.2015, con cui il Consigliere metropolitano Alberto Avetta è stato nominato Vice Sindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto metropolitano;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto preliminare della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. del Comune di Candiolo, adottato con deliberazione C.C. n. 28 del 28 luglio 2015, **giudizio di compatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** al Comune di Candiolo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 9/10/2015

per il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero Fassino)

Il Vicesindaco della Città Metropolitana
(Alberto Avetta)
